

Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Bissoni, Giorgini concernente: “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche”.

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge nasce con la finalità di incentivare e promuovere il compostaggio dei rifiuti organici rispondendo direttamente ai principi di gestione dei rifiuti indicati dalla normativa comunitaria, direttiva 2008/98/CE, recepita con decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che integra il testo unico in materia ambientale il decreto legislativo 152/2006.

Al comma 1 dell'articolo 179 del d.lgs. 152/2006 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, come modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, si legge: “1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.”.

Il testo unico in materia ambientale all'articolo 196 “Competenze delle regioni” recita: “Sono di competenza delle regioni.....:

- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi.....
- l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;”.

In base al decreto del Presidente del Consiglio del 7 marzo 2016 “Le regioni possono attuare politiche incentivanti per il compostaggio domestico e altre forme di compostaggio sul luogo di produzione che riducono il fabbisogno di impianti di trattamento della frazione organica”.

La produzione di ammendanti compostati in prossimità del luogo di produzione della frazione organica, comporta una notevole riduzione della produzione dei rifiuti, incidendo positivamente sui bilanci regionali di carattere ambientale nonché economico.

Si incide anche in senso positivo sui bilanci degli enti pubblici locali che in questo modo non risultano gravati dai costi del trasporto e del conferimento in impianti dedicati, e di conseguenza

anche una minore emissione di CO₂.

Le utenze che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti e che non conferiscono né ammendanti compostati né frazione organica al sistema di raccolta differenziata, contribuendo a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, devono avere diritto ad una specifica riduzione della TARI introdotta dalla presente proposta di legge.

Il compostaggio viene effettuato attraverso l'uso di apposite strutture denominate compostiere.

L'ammendante compostato ottenuto dall'attività di compostaggio domestico deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà e sugli orti o giardini sociali e deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.

L'ammendante compostato non utilizzato direttamente da chi lo produce (perché magari impossibilitato al suo utilizzo), sarà raccolto e conferito presso appositi impianti di valorizzazione qualitativa, dove verrà successivamente distribuito mediante la stipula di accordi con soggetti economici pubblici o privati che operano nel settore dell'agricoltura o della floricoltura.

A tal fine i Comuni e le ATA dovranno effettuare in aggiunta alla già presente raccolta differenziata anche il ritiro differenziato dell'ammendante compostato.

I Comuni, ai fini dell'impiego degli ammendanti compostati oltreché ai fini della socializzazione nel tempo libero, attraverso il recupero delle più tradizionali attività manuali ed il contatto con la natura, assegnano appezzamenti di proprietà comunale opportunamente attrezzati, definiti "orti o giardini sociali", da destinare a colture ortive od ornamentali senza scopo di lucro.

La presente proposta di legge si compone di 7 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità.

L'articolo 2 definisce gli incentivi per le utenze che praticano il compostaggio e non conferiscono frazioni organiche e ammendanti al servizio di raccolta differenziata.

L'articolo 3 prevede la realizzazione da parte delle Assemblee territoriali d'ambito di impianti centralizzati per la valorizzazione qualitativa del compostato raccolto dalle utenze.

In particolare si noti che per compostaggio sul luogo di produzione si intende la pratica del compostaggio non solo domestico ma esteso anche ai settori produttivi e commerciali (es: recupero delle derrate alimentari scadute).

L'articolo 4 introduce l'obbligatorietà per i Comuni e le Assemblee territoriali d'ambito alla raccolta differenziata degli ammendanti compostati provenienti dai processi di compostaggio domestici.

L'articolo 5 impone ai Comuni la realizzazione di almeno un orto o di un giardino sociale.

L'articolo 6 prevede la realizzazione da parte della Regione, Comuni e ATA di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione per informare i cittadini sull'opportunità e i vantaggi della pratica del compostaggio.

L'articolo 7, infine, riguarda le disposizioni finanziarie, con l'individuazione delle risorse nel bilancio di previsione 2017/2019.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. n. "NORME IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI NELLA REGIONE MARCHE"

NORMATIVA		SPESA						COPERTURA					
ART	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2017	2018	2019	ANNI SUCCESSIVI	MODALITA' DI COPERTURA	2017	2018	2019	COPERTURA COMPLESSIVA (in caso di spesa pluriennale)	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO
1	Finalità	normativa	senza oneri										
2	Incentivi alla pratica del compostaggio	normativa	senza oneri										
3	Promozione della pratica del compostaggio	normativa	senza oneri										
4	Servizio di raccolta differenziata del compost	normativa	senza oneri										
5	Orti pubblici	normativa	senza oneri										
6	Campagne di comunicazione	corrente	una tantum		€ 100.000,00			Riduzione precedente autorizzazione di spesa		€ 100.000,00			Missione 09 programma 03 capitolo 2090320015
7	Norma finanziaria	normativa	corrente		€ 100.000,00					€ 100.000,00			